



Ordinanza concernente la preparazione e l'attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l'approvvigionamento di gas

del

AVAMPROGETTO giugno 2024

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 4, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese;

in esecuzione dell'Accordo del 19 marzo 2024² concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana,

ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1 Competenza

¹ L'organo competente per la preparazione e l'attuazione delle misure di solidarietà ai sensi dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana è la Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale (Swissgas).

² Swissgas conclude accordi sull'attuazione tecnica delle misure di solidarietà con i gestori del gasdotto di transito e gli operatori dei sistemi di trasporto di Germania e Italia e, in caso di necessità, con altre imprese del settore del gas.

³ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce, nei limiti dei mezzi stanziati, l'indennità da versare a Swissgas per l'adempimento dei compiti di cui alla presente ordinanza.

Art. 2 Clienti protetti

Per clienti protetti nel quadro della solidarietà s'intendono:

- a. le economie domestiche private;

RS

1 RS 531

2 RS ...

- b. gli ospedali, le case per partorienti, i centri medici ambulatoriali, gli studi medici nonché le case per anziani e le case di cura;
- c. gli istituti per bambini e adolescenti e di assistenza ai disabili, i centri per richiedenti asilo e le strutture di accoglienza per le vittime di violenza domestica;
- d. la polizia, i pompieri e i servizi di salvataggio;
- e. gli istituti penitenziari;
- f. l'esercito, nella misura in cui il gas è necessario al mantenimento della sua infrastruttura di approvvigionamento;
- g. le aziende che garantiscono l'approvvigionamento di acqua potabile, l'approvvigionamento di energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti;
- h. le lavanderie che igienizzano tessuti per le strutture del sistema sanitario;
- i. le aziende che sterilizzano le apparecchiature mediche di ospedali, laboratori e studi medici;
- j. i gestori di infrastrutture, relativamente ai sistemi di riscaldamento degli scambi;
- k. le aziende che forniscono calore residuo o teleriscaldamento ai consumatori di cui alle lettere a – j.

Sezione 2: Misure preparatorie per l'elaborazione di richieste di fornitura di gas da parte della Svizzera

Art. 3 Calcolo

¹ Il fabbisogno di gas dei clienti protetti nel quadro della solidarietà è calcolato in kilowattora al giorno per zona di bilancio.

² I responsabili delle zone di bilancio e Swissgas sono tenuti a trasmettere al Delegato all'Approvvigionamento economico del Paese («Delegato») i dati giornalieri relativi all'offerta e al consumo necessari per il calcolo del fabbisogno.

Art. 4 Richiesta di offerte di misure volontarie di solidarietà

¹ Swissgas provvede affinché su incarico del Consiglio federale possano essere richieste offerte di misure volontarie di solidarietà ai partecipanti al mercato di Germania e Italia.

² Swissgas provvede inoltre affinché possano essere stipulati i contratti con i partecipanti al mercato la cui offerta è stata accettata dal Consiglio federale e possano essere prenotate le necessarie capacità di trasporto.

Art. 5 Conferma di offerte di misure obbligatorie di solidarietà

Previa accettazione di un'offerta di misure obbligatorie di solidarietà da parte del Consiglio federale, Swissgas provvede affinché gli operatori dei sistemi di trasporto interessati possano ricevere una conferma dell'avvenuta accettazione e possano essere prenotate le necessarie capacità di trasporto.

Art. 6 Presa in consegna e trasferimento dei volumi di gas

¹ I gestori del gasdotto di transito e Swissgas provvedono affinché i volumi di gas concordati possano essere ritirati presso il punto di consegna convenuto.

² Swissgas provvede affinché i volumi di gas ritirati possano essere messi a disposizione delle imprese del settore del gas.

³ I gestori di rete regionali e locali provvedono affinché i volumi di gas possano essere trasferiti ai clienti protetti nel quadro della solidarietà.

Art. 7 Indennizzo

¹ Swissgas provvede affinché i volumi di gas erogati nell'ambito di misure volontarie di solidarietà possano essere pagati entro i termini stabiliti.

² Provvede affinché i costi derivanti dalle misure volontarie e obbligatorie di solidarietà possano essere addebitati ai responsabili delle zone di bilancio, ai responsabili dei gruppi di bilancio e ai gestori delle reti regionali e locali.

Sezione 3: Richieste di fornitura di gas da parte dell'estero

Art. 8 Esame della richiesta

¹ Se la Svizzera riceve una richiesta di misure di solidarietà, Swissgas verifica se:

a. la richiesta è stata redatta in modo esauriente e corretto conformemente alle disposizioni della Confederazione e dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana nonché conformemente agli accordi con gli operatori dei sistemi di trasporto di Germania e Italia;

b. vi è il rischio che l'attuazione delle misure pregiudichi l'operatività e la sicurezza dei sistemi del gas e dell'elettricità della Svizzera.

² Swissgas trasmette l'esito della verifica al Delegato.

Art. 9 Offerte volontarie

¹ Qualora la Svizzera riceva una richiesta di misure volontarie di solidarietà, Swissgas è tenuta a verificare unitamente ai responsabili delle zone di bilancio, ai responsabili dei gruppi di bilancio e ai consumatori di gas se è possibile presentare un'offerta.

² Swissgas, i responsabili delle zone di bilancio, i responsabili dei gruppi di bilancio e i consumatori di gas adottano i preparativi necessari.

³ Se è possibile presentare un'offerta, Swissgas la sottopone all'esame del Delegato. L'offerta deve contenere indicazioni relative ai quantitativi, al prezzo e al trasporto.

⁴ Se il Delegato approva l'offerta Swissgas la trasmette alla parte richiedente, previa autorizzazione del Consiglio federale.

Art. 10 Offerte obbligatorie

Qualora la Svizzera riceva una richiesta di misure obbligatorie di solidarietà, spetta al Delegato elaborare un'offerta.

Art. 11 Fornitura

¹ Swissgas, i gestori del gasdotto di transito, i responsabili delle zone di bilancio, i gestori di rete e altre imprese del settore del gas provvedono affinché per ogni contratto concluso sia possibile fornire gas.

² Se si concorda una fornitura, gli attori di cui al capoverso 1 sono tenuti a mettere a disposizione le capacità di trasporto necessarie e a consegnare i volumi di gas pattuiti al punto di consegna convenuto.

Art. 12 Fatturazione

¹ Swissgas addebita i costi delle misure volontarie di solidarietà alla parte contraente.

² Solo i costi concordati con la parte contraente possono essere fatturati.

Art. 13 Ricavi

I ricavi generati dall'applicazione delle misure di solidarietà sono ridistribuiti da Swissgas ai consumatori di gas che hanno prestato solidarietà in proporzione alla riduzione dei loro consumi.

Sezione 4: Strategia per l'attuazione delle misure preparatorie

Art. 14

Swissgas, i responsabili delle zone di bilancio, i responsabili dei gruppi di bilancio, i gestori di rete e altre imprese del settore del gas mettono a punto una strategia per l'attuazione delle misure preparatorie entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza e redigono un rapporto all'attenzione del Delegato.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta al Delegato.

² Il Delegato vigila sulla pertinenza, sull'adeguatezza e sull'efficacia delle misure adottate.

³ Emanare le necessarie istruzioni a uso di Swissgas e delle altre imprese del settore del gas.

Art. 16 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ...³

² Ha effetto sino al ...

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

³ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).